



## COMUNE DI RAPOLANO TERME

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 08/09/2014 ore 21.40  
 presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito  
 il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 11 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri assenti alla seduta n. 2 come segue:

		P	A			P	A
1	Spanu Emiliano	X		8	Sbardellati Rossella	X	
2	Biancucci Severino	X		9	Seri Francesca	X	
3	Dema Giulia	X		10	Abbruzzese Francesco	X	
4	Donzellini Riccardo	X		11	Bruscia Sabra		X
5	Massai Giulio	X		12	Sammicheli Alessio		X
6	Montigiani Daniele	X		13	Vecchi Simona	X	
7	Raffaelli Giulia	X					

Presiede SPANU EMILIANO , Sindaco - Assiste il Segretario Comunale, Dr. Cucinotta Simone incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Ass. Ceccherini Simone, Ass. Magi Valentina, Ass. Raffaelli Perla, Ass. Vigni Federico

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

**Atto Nr.46**

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

La presente proposta viene discussa congiuntamente al punto n. 4 dell'ordine del giorno, avente per oggetto "Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione regolamento per la disciplina del tributo dei servizi indivisibili", per poi essere entrambe votate separatamente.

Provvede ad illustrare il presente punto l'Assessore al bilancio, Simone Ceccherini.

“

Preso atto che il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:

“



**COMUNE DI RAPOLANO TERME**  
*Provincia di Siena*

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Al Consiglio Comunale**

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.**

#### **Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**

**PRESO** atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

#### **CONSIDERATO:**

- che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che, al di là dell'articolazione di cui sopra nelle componenti suindicate, è possibile procedere separatamente alla regolamentazione dei rispettivi prelievi tributari, per i quali vigono norme specifiche;

**VISTI** i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti

della medesima;

**RILEVATO** che:

- il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014 ha stabilito l'ulteriore differimento, dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali;

**ATTESO** che:

- il comma 676 della L. 147/2013 prevede: "*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";
- il comma 677, nel testo risultante dalle modifiche recate dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, dispone: "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*;
- il comma 678 dispone: "*per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo*";
- il comma 681 dispone: "*Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari*

*di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare";*

– *il comma 682 dispone: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TASI;*

*1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

*2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

**VISTI:**

– l'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che *"nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";*

- l'art 10 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) dispone che *"con delibera annuale di approvazione delle aliquote di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";*

- l'art.11 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) dispone che *" con delibera di cui all'art. 10 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti";*

**CONSIDERATO** che al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2014, tenuto conto della situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune e del gettito Tasi atteso si ritiene opportuno e necessario proporre le seguenti aliquote:

1)	a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9; b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	3,3 per mille
----	---	---------------

	<p>c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p> <p>d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008;</p> <p>g) fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita fintanto permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;</p>	
2)	abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;	2,00 per mille
3)	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali;	1,00 per mille
4)	unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;	0,00 per mille
5)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	0,00 per mille
6)	aree edificabili	0,00 per mille
7)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);	0,00 per mille
8)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);	0,00 per mille
9)	abitazioni e pertinenze concesse integralmente in locazione, per la totalità dell'immobile, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;	0,00 per mille
10)	abitazione e relativa/e pertinenza/e concesse in comodato o uso gratuito a parenti maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;	0,00 per mille

11)	tutti gli altri fabbricati	0,00 per mille
-----	----------------------------	----------------

**DATO ATTO** che il gettito della Tasi, stimato in circa € 685.000,00, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Viabilità e infrastrutture stradali (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada)	244.000,00
Ambiente e verde pubblico (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)	57.000,00
Manutenzioni stabili ed impianti, energia e riscaldamento	350.000,00
Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada)	34.000,00

**RITENUTO** di prevedere, affinché sia rispettata la condizione prevista dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, che non venga generato un carico tributario ulteriore per i soggetti proprietari di abitazioni principali caratterizzate da bassi livelli di rendita catastale, introducendo detrazioni per l'abitazione principale in misura differenziata sulla base della rendita catastale stessa e precisamente:

- euro 75,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 400,00,
- euro 50,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 401,00 fino a euro 600,00;

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

**RITENUTO** che un'articolazione delle detrazioni configurata in relazione a scaglioni di rendita catastale nella misura individuata al precedente punto risulta, oltre che corrispondente alla lettera ed alla *ratio* della previsione normativa di cui al comma 677 art. 1 L. 147/2013 nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, maggiormente coerente con il principio costituzionale in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

**RITENUTO** opportuno, in relazione alla disposizione normativa da ultimo richiamata, di dover provvedere alla tempestiva approvazione delle aliquote della TASI per l'anno 2014 al fine di garantirne l'applicazione già in sede di pagamento in acconto;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 4 settembre 2014, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dal responsabile competente;

**PROPONE**

**Al Consiglio Comunale:**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 nei termini che seguono:

1)	<p>a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;</p> <p>b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p> <p>d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008;</p> <p>g) fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita fintanto permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;</p>	3,3 per mille
2)	abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;	2,00 per mille
3)	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali;	1,00 per mille

4)	unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;	0,00 per mille
5)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	0,00 per mille
6)	aree edificabili	0,00 per mille
7)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);	0,00 per mille
8)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);	0,00 per mille
9)	abitazioni e pertinenze concesse integralmente in locazione, per la totalità dell'immobile, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;	0,00 per mille
10)	abitazione e relativa/e pertinenza/e concesse in comodato o uso gratuito a parenti maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;	0,00 per mille
11)	tutti gli altri fabbricati	0,00 per mille

Alle elencate unità immobiliari sono applicate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 677 art. 1 L. 147/2013 e dell'art. 8 parte 3 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, specifiche detrazioni di imposta nella misura di seguito indicata:

- euro 75,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 400,00,
- euro 50,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 401,00 fino a euro 600,00;

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

- 3) di dare atto che per il Comune di Rapolano Terme, per l'anno 2014, ai sensi del Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88, il versamento della prima rata è prorogato al 16 ottobre 2014, in quanto si tratta di un Comune che non ha deliberato le aliquote e detrazioni e pertanto non ha inviato la specifica deliberazione, entro il 23 maggio 2014, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale alla data del 31 maggio 2014;
- 4) di dare atto che il gettito della Tasi, stimato in circa € 685.000,00, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Viabilità e infrastrutture stradali (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada)	244.000,00
Ambiente e verde pubblico (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)	57.000,00
Manutenzioni stabili ed impianti, energia e riscaldamento	350.000,00
Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada)	34.000,00

- 5) di effettuare l'invio telematico mediante l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale della presente deliberazione entro il 10 Settembre 2014 per la pubblicazione alla data del 18 Settembre 2014, come stabilito nel Decreto Legge 9 Giugno 2014, n. 88, per i motivi di cui sopra;
- 6) di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari;
- 7) di attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di applicare le aliquote TASI 2014 già in sede di acconto in relazione a quanto previsto dagli ultimi paragrafi del comma 688 della L. 147/2013 nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014.

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**  
(Dr.ssa Michela Serrai) ”

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione della proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, che vengono allegati all'originale del presente atto;

Sulla scorta del dibattito instauratosi come da verbalizzazione allegata al solo originale, la votazione risulta essere la seguente:

Consiglieri presenti: n.11  
 Consiglieri votanti: n. 11  
 Voti favorevoli: n. 10  
 Voti contrari: n. 1 (Vecchi)  
 Astenuti: n. 0

## DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 nei termini che seguono:

1)	<p>a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;</p> <p>b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p> <p>d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008;</p> <p>g) fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita fintanto permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;</p>	3,3 per mille
2)	abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;	2,00 per mille
3)	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali;	1,00 per mille
4)	unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;	0,00 per mille
5)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	0,00 per mille

6)	aree edificabili	0,00 per mille
7)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);	0,00 per mille
8)	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);	0,00 per mille
9)	abitazioni e pertinenze concesse integralmente in locazione, per la totalità dell'immobile, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;	0,00 per mille
10)	abitazione e relativa/e pertinenza/e concesse in comodato o uso gratuito a parenti maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;	0,00 per mille
11)	tutti gli altri fabbricati	0,00 per mille

Alle elencate unità immobiliari sono applicate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 677 art. 1 L. 147/2013 e dell'art. 8 parte 3 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, specifiche detrazioni di imposta nella misura di seguito indicata:

- euro 75,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 400,00,
- euro 50,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 401,00 fino a euro 600,00;

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

- 3) di dare atto che per il Comune di Rapolano Terme, per l'anno 2014, ai sensi del Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88, il versamento della prima rata è prorogato al 16 ottobre 2014, in quanto si tratta di un Comune che non ha deliberato le aliquote e detrazioni e pertanto non ha inviato la specifica deliberazione, entro il 23 maggio 2014, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale alla data del 31 maggio 2014;
- 4) di dare atto che il gettito della Tasi, stimato in circa € 685.000,00, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Viabilità e infrastrutture stradali (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada)	244.000,00
Ambiente e verde pubblico (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)	57.000,00
Manutenzioni stabili ed impianti, energia e riscaldamento	350.000,00

Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada)	34.000,00
--	-----------

- 5) di effettuare l'invio telematico mediante l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale della presente deliberazione entro il 10 Settembre 2014 per la pubblicazione alla data del 18 Settembre 2014, come stabilito nel Decreto Legge 9 Giugno 2014, n. 88, per i motivi di cui sopra;
- 6) di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: n.11  
Consiglieri votanti:n. 11  
Voti favorevoli: n. 10  
Voti contrari: n. 1 (Vecchi)  
Astenuiti: n. 0

### **DELIBERA**

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^ comma del D.lgs. n° 267/2000.

**IL SINDACO**

Fto SPANU EMILIANO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Fto DR. CUCINOTTA SIMONE

---

**SI ATTESTA**

◆ Che copia della presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale il giorno \_\_\_\_09.09.2014\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, Art. 124, c. 1 ;

Dalla residenza comunale, li' \_\_\_\_09 settembre 2014\_\_\_\_

**Il dipendente addetto alla pubblicazione delle delibere**

Fto ROBERTA NEPI

---

**SI ATTESTA**

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_08 settembre 2014\_\_\_\_

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (Art. 134, c. 3);

Dalla residenza comunale, li' \_\_\_\_09 settembre 2014\_\_\_\_

**Il dipendente addetto alla pubblicazione delle delibere**

Fto ROBERTA NEPI

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dr. Marco Anselmi